

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:

- Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
- Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di FISCAGLIA era stato quantificato:

- con Determinazione n. 241 del 15/5/2019, adottata dal Responsabile del Servizio Personale, con la quale si procedeva alla costituzione provvisoria del citato fondo con riferimento alla parte stabile;
- con Determinazione n. 297 del 13/6/2019 con la quale, in applicazione della Circolare RGS n. 15 del 16/5/2019, Sezione 02P – 0,20% M.S. 2001- Alte Professionalità, veniva rideterminato il limite complessivo del trattamento accessorio per l'anno 2016;

Con Deliberazioni di G.C. n. 40 del 28/3/2019 e n. 113 del 5/9/2019, esecutive ai sensi di legge, venivano forniti indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 individuando gli elementi variabili del Fondo.

Il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Fiscaglia per l'anno 2019, oggetto della presente certificazione, a seguito delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, in complessivi **€ 156.685,60**.

Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 di complessivi **€ 258.722,04 =**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a **€ 196.352,26 =**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a **€ 62.369,78 =**.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del Fondo per l'anno 2019, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, ammontano a **€ 196.352,26** e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate – Art. 67 c. 1 CCNL comparto Funzioni Locali 21.05.2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano

state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

RISORSE DELLA PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 COME CERTIFICATE DAL REVISORE DEI CONTI (C)=(A)-(B)		233.968,51
Decurtazioni per istituzione del Fondo delle Posizioni Organizzative, pari all'importo destinato alle retribuzioni di posizione e risultato nell'anno 2017		0
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004	Incremento 0,20% Monte salari 2001 - non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità	2.660,75
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018)		236.629,26

– **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità – Art. 67 c. 2 e Art. 70 sexies CCNL 21.05.2018**

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	4.409,60
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	4.111,01
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	3.243,24
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNL 1/04/99	-
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-
	Art. 70 sexies – Le quote di parte stabile che in caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione confluiscono nella parte stabile del Fondo dell'Unione con corrispondente riduzione del Fondo nell'Ente di provenienza.	-

TOTALE	11.763,85
--------	-----------

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il Fondo per l'anno 2019, senza avere carattere di certezza per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 67 c. 3 e dell'art. 70 sexies del CCNL 21.05.2018, ammontano, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, a € 62.369,78 sono così determinate:

Descrizione della fonte del finanziamento		IMPORTO
CCNL 21.05.2018 ART. 67 C. 3	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) (compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016)	35.954,00
	lett d) degli importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	755,03
	lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-
	lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)	-
	lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	15.000,00

	lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	8.000,00
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
	lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-
CCNL 21.05.2018 ART. 68 c. 1	Economie anno precedente	2.660,75
Totale Risorse		62.369,78
TOTALE RISORSE VIARIABILI		62.369,78

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per €. 755,03 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2,lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 35.954,00= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/18;

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

- Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

A carico del fondo per l'anno 2019 è stata prevista a tale titolo una decurtazione (permanente dal 2015)

pari ad € 52.040,85.

- Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2017, il fondo per le risorse decentrate non può superare il corrispondente ammontare relativo all'anno 2016;
2. per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. Per il rispetto del predetto vincolo, a carico del fondo per l'anno 2019 non sono previste riduzioni.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Importo
<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 1 al netto delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	196.352,26
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, (determinato dal totale della sezione 2 al netto delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	62.369,78
<u>Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.</u>	258.722,04

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

Il Comune di Fiscaglia ha ritenuto di esporre il Fondo al lordo di tali risorse.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, aventi natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione sono di seguito specificate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	80.000,00
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	19.000,00
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	341,00
Indennità di qualifica (ex art. 4, comma 3, CCNL 16/7/1996)	280,00
TOTALE	99.621,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto decentrato integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progressioni orizzontali storiche art. 16 CCNL 21.05.2018	80.000,00
Nuove progressioni orizzontali dal 01.01.2019 art. 16 CCNL 21.05.2018	15.000,00
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	19.000,00
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	341,00
Indennità qualifica (ex art. 4, c. 3, CCNL 16/7/1996)	280,00
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	5.390,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018	1.400,00
Indennità di Turno (art. 23 CCNL 21.05.2018)	7.000,00
Indennità servizio esterno (art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018)	2.300,00
Compensi ISTAT	3.810,00

Recupero evasione IMU (art. 1, c. 1091, Legge n. 145/2018)	5.140,00
Compensi progetti sicurezza urbana e stradale	8.000,00
Incentivi tecnici (Art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 - dal 19/4/2016 al 31/12/2017)	10.745,00
Incentivi tecnici (Art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 - dal 1/1/2018)	16.259,00
Performance Individuale art. 68 c. 2 lett b) CCNL 21.05.2018	84.057,04
TOTALE GENERALE	258.722,04

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione I)	€ 99.621,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione II)	€ 159.101,04
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	-
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo).	€ 258.722,04

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Si attesta che le destinazioni aventi natura certa e continuativa pari a € 99.621,00, totale della sezione I, più le risorse destinate alle nuove progressioni orizzontali, trovano ampia copertura nelle risorse stabili del fondo quantificate in € 248.393,11.
Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), di cui al confronto con i sindacati del 15.11.2019, in corso di approvazione, è stato costruito nel rispetto dei principi di cui alla D.Lgs. 150/2009, e prevede quanto segue:

"L'Ente promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli strumenti di incentivazione che l'ente può utilizzare per premiare il merito sono:

- a. Premi annuali individuali e/o collettivi (per le posizioni organizzative ed il segretario tali premi coincidono con la retribuzione di risultato)
- b. Maggiorazione del premio individuale (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21/05/2018)
- c. Progressioni economiche (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018).

I criteri generali per l'attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.

I criteri di valutazione della premialità, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti senza alcun criterio di selezione e valutazione.

Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione.

La valutazione individuale è preordinata al riconoscimento dei premi spettanti a ciascun dipendente per i risultati raggiunti dall'organizzazione e per il merito avuto nel raggiungimento di tali risultati. Tali premi si inquadrano nell'ambito più generale della politica retributiva dell'ente e concorrono a formare insieme agli altri elementi la retribuzione di ciascun dipendente.

I premi spettanti a ciascun dipendente sono correlati ai risultati connessi alla performance individuale valutata in relazione:

- a) ai risultati connessi agli obiettivi gestionali di settore;
- b) alle competenze individuali.

Per le motivazioni sopraesposte si può attestare il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Le nuove progressioni orizzontali previste dall'ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati all'art. 4 del CCI 2019/2021 e all'art. 16 del CCNL 21/05/2018

Modulo III**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente****Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2018.**

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2019	FONDO 2018	differenza 2019/2018	Fondo 2016 - limite dal 2017
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'					
Risorse storiche					
Risorse Decentrate Parte Stabile (al netto delle risorse escluse dal limite)		233.968,51	232.456,87	1.511,64	232.260,75
Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 - 0,20% M.S. 2001 Alte professionalità		2.660,75	2.660,75	-	2.660,75
Riduzione permanente (dal 2015) ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010		-52.040,85	-52.040,85	-	-52.040,85
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018)		184.588,41	183.076,76	1.511,64	182.880,65
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità - Esclusi dal LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017					
CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	4.409,60	-	4.409,60	-
	Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	4.111,01	4.111,01	-	-
Totale incrementi Risorse parte stabile ESCLUSI dal LIMITE		8.520,61	4.111,01	4.409,60	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità - Inclusi nel LIMITE di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017					
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	3.243,24	1.511,64	1.731,60	-

CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett e) -degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett g) -degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	-	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett h) -delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	-	-	-	-
Totale incrementi Risorse parte stabile INCLUSI nel LIMITE		3.243,24	1.511,64	1.731,60	-
TOTALE RISORSE FISSE aventi carattere di certezza e stabilità		196.352,26	188.699,41	7.652,84	182.880,65

RISORSE VARIABILI					
Risorse variabili					
Poste variabili sottoposte al limite dell'art 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017					
CCNL 21.05.2018 ART. 67 comma 3	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-	-	-	-
	lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	-	-	-	-
	lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k)	15.885,00	5.000,00	10.885,00	-
	lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	755,03	621,12	133,91	-
	lett e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo - ex Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-	-
	lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicate (messi notificatori)	-	-	-	-
	lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	-	-	-	-
	lett h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	-
	lett i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) " alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999"	8.000,00	19.000,00	-11.000,00	-
	lett j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-	-	-	-

	lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	-	-	-	-
Totale Risorse Variabili sottoposte al LIMITE		39.640,03	41.621,12	-1.981,09	-
Poste variabili NON sottoposte all'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010					
CCNL 21.05.2018	lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) - art 43 L. 449/97	-	-	-	-
	Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge- ex Art. 15, comma 1, lett. k) - Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016	20.069,00	20.685,00	-616,00	-
	Art. 56 ter - Somme di cui all'art. 22, comma 3-bis, del D.L. N. 50/2017	-	-	-	-
	Art. 70 ter - Compensi ISTAT	-	-	-	-
	Art. 68 c. 1 - Somme non utilizzate l'anno precedente	2.660,75	-	-	-
Totale Risorse Variabili NON sottoposte al LIMITE		22.729,75	20.685,00	2.044,75	-
TOTALE RISORSE VARIABILI		62.369,78	62.306,12	63,66	45.292,49
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE					
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		196.352,26	188.699,41	7.652,85	182.880,65
RISORSE VARIABILI		62.369,78	62.306,12	63,66	45.292,49
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE		258.722,04	251.005,53	7.716,51	228.173,14
- RISORSE STABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)		8.520,61	4.111,01	4.409,60	-
- RISORSE VARIABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)		22.729,75	20.685,00	2.044,75	-
+ FONDO delle Posizioni Organizzative (Retribuzione di Posizione e di Risultato)		94.264,50	94.264,50	-	116.754,91
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI		321.736,18	320.474,02	1.262,16	344.928,05

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative alla PARTE STABILE del fondo delle risorse decentrate sono imputate agli appositi capitoli di spesa all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2019/2021.

Tutte le somme relative agli oneri riflessi calcolati sulla Parte Stabile del fondo delle risorse decentrate sono imputate agli appositi capitoli di spesa all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione 2019/2021.

L'IRAP e' imputata agli appositi capitoli di spesa all'interno del MACROAGGREGATO 2 (Imposte e tasse a carico dell'ente) del bilancio di previsione 2019/2021.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*

Come evidenziato sopra il fondo del 2019 rispetta il limite del 2016 così come previsto dall'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017.

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 non risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, in quanto già in fase di costituzione il Fondo (al netto delle componenti escluse dal limite) non supera il limite pari al Fondo dell'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo delle Risorse Decentrate di all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, per l'anno 2019 pari a € 258.722,04= oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico ente (per un totale di € 342.290,04), trova copertura nel Bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019 e 2020 del COMUNE DI FISCAGLIA.

La spesa complessiva del Fondo delle Risorse per l'anno 2019, pari a €. 342.290,04 comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP, tenuto conto delle nuove regole della contabilità di cui al d.Lgs. 118/2016, viene distinta tra quanto esigibile presumibilmente entro il 31.12.2019 e quanto dopo l'anno, così come di seguito indicato:

Tipologia di spesa	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2019	Importo presunto non esigibile entro 2019 – da riportare tramite FPV sul 2020	Importo TOTALE FONDO ANNO 2019
Fondo risorse decentrate	€ 133.121,00	€ 125.601,04	€ 258.722,04
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 31.683,00	€ 29.893,00	€ 61.576,00
Irap	€ 11.316,00	€ 10.676,00	€ 21.992,00
	€ 176.120,00	€ 93.160,60	€ 342.290,04

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche necessarie, si attesta che la costituzione del fondo anno 2019 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 s.m.i. e dal D.Lgs. 75/2017.

Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione della CCDI per l'anno 2019 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e dal bilancio comunale, si trasmette:

1. Ipotesi CCI 2019/2021 del Comune di Fiscaglia per il personale non dirigente sottoscritta il 15/11/2019, comprensivo delle appendici A e B relative alla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate 2019;
2. La presente Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Gianni Fini